



Deliberazione di Consiglio Direttivo

N. 30 del 27-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/06/2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **Settembre** alle ore 10:00, per convocazione nelle forme e nei termini di legge, si è riunito presso Sede Ente Parco il Consiglio Direttivo.

All'appello risultano i Sigg.:

Il PRESIDENTE

PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO

Ed i componenti:

	Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
1	LION MARCO	Componente	X	
2	RIGA FRANCESCO	Componente		X
3	COCCIA PASQUALE	Componente	X	
4	MONTELEONE MASSIMO	Componente	X	
5	PRENCIPE MICHELE	Componente		X

Con la presenza del **Collegio dei Revisori dei Conti** nella seguente composizione:

	Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
1	DE VICARIIS LUIGI	Componente		X
2	LIONETTI ANNA ALESSANDRA	Componente	X	
3	TOTARO MATTEO	Componente		X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DIRETTORE F.F. dell'Ente Parco, DOTT.SSA CARMELA STRIZZI.

Presiede la seduta il PRESIDENTE dell'Ente Parco, PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO. Verificata la presenza del numero degli intervenuti e constatata l'esistenza del quorum legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, com. 1 del predetto TUSP, le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";

ATTESO che l'Ente Parco, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, e dunque:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

ATTESO che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 in argomento;

RILEVATO che l'art. 24 TUSP, in considerazione di quanto sopra prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento ciascuna pubblica amministrazione effettua la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP;
3. ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopracitato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

VISTO l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" (di seguito Revisione straordinaria) allegata e parte integrante al presente provvedimento istruita dagli uffici dell'Ente Parco;

RICHIAMATE le finalità istituzionali del Parco di cui all'art. 3 dello Statuto;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata e della dettagliata classificazione delle partecipazioni dell'Ente Parco, allegato alla presente deliberazione e di seguito riportata:

- Agenzia del Turismo per la Promozione del Territorio s.c.a.r.l.;
- Società Oasi Lago Salso S.p.a.;
- Gruppo d'Azione Locale Gargano Soc. Cons. a.r.l.;
- Gruppo d'Azione Locale Daunofantino S.R.L.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici dell'Ente Parco competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico-finanziario, sociale e organizzati va, dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016;

PRESO ATTO che le società partecipate dell'ente parco versano tutte nella condizione di cui all'articolo 20 lettera b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

RITENUTO di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Parco Nazionale del Gargano alla data del 23 settembre 2016,

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità del provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle fanne di legge da tutti i consiglieri presenti

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente Parco Nazionale del Gargano alla data del 23 settembre 2016, ed in particolare di autorizzare la dismissione della seguente partecipazione:

- Gruppo d'Azione Locale Gargano Soc. Cons. a.r.l.;
- Gruppo d'Azione Locale Daunofantino S.R.L.;
- Agenzia del Turismo per la Promozione del Territorio s.c.a.r.l.;

Di dare mandato agli uffici dell'Ente Parco di predisporre un piano di razionalizzazione relativo alla Società Oasi lago Salso da presentare entro il 30 novembre il quale sarà discusso nel successivo Consiglio Direttivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

di delegare il direttore a mettere in atto le procedure amministrative.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI
PAOLINO

IL DIRETTORE F.F.
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.